

Liquidazione del compenso dell'avvocato per prestazioni giudiziali - Criterio del decism - Ulteriore somma riconosciuta in favore del cliente in sede di giudizio di appello - Parametro del complessivo decism in appello anche per determinare il compenso per il giudizio di primo grado - Sussistenza - Fondamento.

In tema di liquidazione dei compensi per l'esercizio della professione forense, nella determinazione del valore della controversia secondo il criterio del decism, laddove la sentenza di secondo grado abbia riconosciuto all'appellante una somma maggiore di quella tributataagli dal primo giudice, il decism, con riguardo alla controversia complessivamente considerata, va parametrato a quello del giudice dell'impugnazione, in virtù dell'effetto sostitutivo tipico dell'appello.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 688 del 09/01/2024 (Rv. 669925-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2233, Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_014